



REGOLAMENTO

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Oggetto e principi informativi.

Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nuoro con la delibera del 7 marzo 2011, disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'Organismo di Mediazione Forense di Nuoro, istituito da e presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nuoro, per lo svolgimento dell'attività di mediazione finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta nei limiti di cui al presente Regolamento, per la risoluzione della stessa in tutte le controversie in materia di diritti disponibili.

Il Regolamento fissa, altresì, i criteri di scelta dei mediatori che sono iscritti nell'organismo; il rapporto giuridico, compresi i compensi, con i mediatori; adotta il codice etico; stabilisce la procedura di mediazione adottata dall'organismo stesso, ai sensi dell'art. 16 comma 3 D.Lgs. 28/2010 e art. 7 D.M. attuativo; adotta la tabella delle indennità dovute ai sensi del D.M. attuativo nr. 180 del 18/10/2010.

Il presente Regolamento, nel rispetto del dettato normativo di riferimento, si ispira ai principi di informalità, riservatezza, rapidità e professionalità.

2. Ambito di applicazione

Il Regolamento si applica a tutte le procedure di mediazione gestite dall'Organismo.

Il servizio di mediazione viene offerto in favore di tutti coloro che intendano fruire dell'attività che l'Organismo offre al fine di assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta nei limiti di cui al presente regolamento, per la risoluzione della stessa in tutte le controversie di natura civile, commerciale e societaria, in materia di diritti disponibili; sia che le stesse controversie intercorrano tra privati, sia che intercorrano fra privati ed imprese, associazioni o enti, sia privati che pubblici, anche a mezzo l'utilizzo dei risultati delle negoziazioni paritetiche basate su protocolli di intesa tra le associazioni riconosciute ai sensi



dell'articolo 137 del Codice del Consumo e le imprese, o loro associazioni, e aventi per oggetto la medesima controversia.

REGOLAMENTO DI PROCEDURA

3. Sede dell'Organismo. Deroghe.

La sede del procedimento è fissata presso i locali dell'Organismo siti nel Palazzo del Tribunale di Nuoro alla Via Leonardo da Vinci n°17, piano 4°.

La sede del procedimento è derogabile con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del responsabile dell'organismo.

In ogni caso, la sede degli incontri non può essere stabilita al di fuori del circondario del Tribunale ove ha sede l'Organismo di Mediazione.

4. Accesso alla mediazione.

1. La procedura di mediazione si attiva attraverso il deposito di una domanda di mediazione.
2. La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2 del D.lgs. 28/2010 è presentata mediante deposito di un'istanza presso la Segreteria dell'Organismo. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'Organismo presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data e all'orario della ricezione della comunicazione.
3. L'istanza deve indicare l'Organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa e il valore della stessa, nonché le generalità dell'avvocato o del professionista che assiste la parte.
4. La domanda va redatta a mezzo l'utilizzo del modello allegato al presente regolamento o successivamente predisposto dal responsabile dell'organismo di mediazione ai sensi del presente regolamento.
5. Il deposito della domanda avviene presso la Segreteria, anche tramite raccomandata
6. con ricevuta di ritorno, nel qual caso fa fede la data di ricezione della medesima;



ovvero a mezzo posta elettronica certificata e/o telefax.

7. All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il Responsabile dell'Organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre 30 giorni dal deposito della domanda.
8. La Segreteria, con ogni mezzo idoneo che possa attestare l'avvenuta ricezione, trasmette all'altra parte nel più breve tempo possibile, la domanda, la sede e la data del primo incontro.
9. Se l'altra parte accetta di partecipare al procedimento invia la propria adesione alla Segreteria e alla controparte, con gli stessi mezzi previsti per la presentazione della domanda.
10. Se, al contrario, l'altra parte comunica un rifiuto, o comunque non perviene alcuna comunicazione prima dell'incontro, la Segreteria chiude il procedimento, dandone comunicazione alle parti, salvo l'ipotesi prevista all'art. 14, punto 3, del presente Regolamento.
11. Le parti unitamente alla domanda di conciliazione o all'accettazione della stessa, possono allegare la documentazione che ritengono più opportuna e che sarà a disposizione di entrambe le parti, ad eccezione di quella che verrà prodotta con riserva di uso in favore del solo mediatore.
12. Le parti possono, in ogni caso, depositare una domanda congiunta e contestuale per l'attivazione della procedura conciliativa presso la Segreteria.
13. Le comunicazioni alle parti vengono fatte all'indirizzo indicato per le comunicazioni nei loro atti.
14. Tutti i termini previsti dal Regolamento debbono intendersi come ordinatori e non sono sospesi nel periodo compreso tra il 1° agosto e il 15 settembre.

5. Designazione del Mediatore.

Il Mediatore è nominato dal Responsabile dell'Organismo, secondo un criterio di rotazione.



6. Poteri del Mediatore. Astensione. Ricusazione.

Il Mediatore non può decidere la controversia, ma deve, con le proprie capacità e competenze specifiche, aiutare le parti a trovare un accordo soddisfacente per i loro interessi.

Il Mediatore ha l'obbligo di rifiutare la designazione in tutti i casi previsti dal codice etico allegato al regolamento e in tutti i casi di incompatibilità indicati nel presente regolamento.

Le parti, hanno facoltà entro tre giorni dalla comunicazione, di chiedere la sostituzione del mediatore motivandone la ricusazione.

È prevista la possibilità per le parti, di comune accordo, di indicare il Mediatore ai fini della sua eventuale designazione da parte dell'Organismo. Tale indicazione non è vincolante per il Responsabile dell'Organismo.

7. Accettazione dell'incarico da parte del Mediatore.

Al momento dell'accettazione dell'incarico il mediatore, per ciascun affare per il quale è designato, deve sottoscrivere un'apposita dichiarazione di imparzialità secondo la seguente formula:

«In relazione all'affare assegnatomi con atto del Responsabile dell'Organismo del (indicare organismo e data di assegnazione dell'affare) dichiaro che non sussistono circostanze o fatti inficianti l'indipendenza, la neutralità e l'imparzialità dovute per lo svolgimento dell'incarico. Dichiaro, altresì, di non avere avuto con le parti del procedimento di mediazione alcun rapporto di parentela o affinità o rapporto pregresso di affari o cointeressenze né di aver prestato opera di consulenza prima dell'incontro designato. Parimenti, mi obbligo a comunicare a codesto organismo qualsiasi circostanza intervenuta successivamente che possa avere il medesimo effetto o che impedisca di svolgere adeguatamente le mie funzioni».

Accettato il mandato, il Mediatore non può rinunciarvi se non per gravi motivi.

La sostituzione del Mediatore, che per qualunque motivo fosse impossibilitato a svolgere la sua funzione, deve avvenire a cura del Responsabile dell'Organismo nel più breve tempo possibile.

Il Mediatore non potrà comunque svolgere in seguito, tra le stesse parti e in merito alla



stessa controversia, funzioni di difensore o di arbitro. La violazione di questa norma costituisce illecito disciplinare.

Ad eccezione del Responsabile dell'Organismo, tutti gli altri organi individuati dal presente Regolamento non possono essere nominati come mediatori per procedure gestite dall'Organismo, a pena di sanzioni disciplinari.

8. Incompatibilità del Mediatore

Sono cause di incompatibilità con l'attività di Mediatore per ogni singolo affare:

- a) avere in corso con una delle parti incarichi professionali di qualsiasi natura;
- b) essere socio di una delle parti o coniuge, parente o affine entro il terzo grado. Nel caso di svolgimento di incarichi professionali pregressi, il rapporto deve essere cessato da almeno tre anni e non debbono sussistere ragioni di credito o debito.
- c) essere sia cliente o dipendente di una delle parti in causa o debitore o creditore delle medesime.
- d) essere socio o associato del consulente che assiste una delle parti del procedimento.

In ogni caso il mediatore deve comunicare alle parti ogni circostanza di fatto e ogni rapporto con i difensori che possono incidere sulla sua indipendenza.

Il Mediatore è chiamato a svolgere la sua funzione improntando il proprio comportamento a probità e correttezza affinché il procedimento si svolga con imparzialità ed indipendenza.

Il Mediatore deve comportarsi nel corso del procedimento in modo da preservare la fiducia il lui riposta dalle parti e deve rimanere immune da influenze e condizionamenti esterni di qualunque tipo.

9. Incarichi per gli affari relativi alle parti ammesse al beneficio del gratuito patrocinio

Il Mediatore che presenta domanda di iscrizione negli elenchi dell'Organismo, accetta di svolgere la procedura di mediazione per le parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 76 (L) del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di



spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, nelle materie oggetto di mediazione obbligatoria, senza compenso alcuno.

Il Responsabile dell'Organismo, avrà cura di assegnare tali incarichi tra i mediatori iscritti rispettando la distribuzione numerica degli stessi per ogni Mediatore.

10. Mediatore ausiliario e gli accordi di collaborazione

In controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, il Responsabile dell'Organismo può nominare uno o più Mediatori ausiliari.

Il Mediatore ausiliario concorre nell'indennità di mediazione con il Mediatore nominato per modo che l'indennità di mediazione corrisposta dalle parti sia unica, senza ulteriori aggravii di oneri.

Il Responsabile dell'Organismo potrà anche avvalersi delle strutture, del personale e dei Mediatori di altri organismi con i quali l'Organismo abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione, nonché di utilizzare i risultati delle negoziazioni paritetiche basate su protocolli di intesa tra le associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 137 del Codice del Consumo e le imprese, o loro associazioni, e aventi per oggetto la medesima controversia.

11. Il Consulente Tecnico del Mediatore

Solo in casi particolari, ovvero ove non sia possibile nominare uno o più mediatori ausiliari o la controversia lo renda assolutamente necessario, il Mediatore può provvedere all'individuazione, per il tramite della Segreteria, di un esperto iscritto nell'albo dei consulenti e dei periti presso il Tribunale di Nuoro.

La nomina è subordinata all'impegno sottoscritto da almeno una delle parti a sostenere gli oneri secondo i compensi previsti dall'Organismo, da eventuali norme di legge o dalle tariffe professionali.

All'esperto si applicano le disposizioni del presente regolamento che riguardano i casi di incompatibilità e imparzialità del mediatore, nonché le regole di riservatezza.

DELL'INCONTRO DI CONCILIAZIONE



12. L'incontro di conciliazione. Assistenza. Modalità. Durata massima.

Le parti partecipano all'incontro personalmente o, nel caso di comprovata impossibilità a comparire personalmente, mediante un proprio rappresentante munito dei necessari poteri.

Le parti possono farsi assistere da un avvocato o da un iscritto all'Albo dei Praticanti Avvocati con abilitazione al patrocinio.

In ogni caso, è necessario portare a conoscenza della Segreteria, con congruo anticipo, i nominativi di chi sarà presente all'incontro, in caso siano diversi da quelli indicati nell'apposita sezione del modulo di domanda allegato al presente regolamento.

Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40,00 che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento.

Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella A allegata al presente regolamento.

Il mediatore conduce personalmente l'incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente e/o separatamente, salvi i casi previsti dal presente regolamento per il mediatore ausiliario e il consulente del mediatore.

La durata massima dell'incontro è di quattro mesi. Il termine decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del quarto o del quinto periodo del comma 1 dell'articolo 5 del D.lgs 28/2010, non è soggetto a sospensione feriale.

13. Sessioni separate.

Il mediatore, può fissare anche sessioni separate per l'audizione delle parti.

Ove sia necessario ed utile, il mediatore, d'intesa con le parti, può fissare eventuali altri incontri successivi, a breve intervallo di tempo.

14. Esito dell'incontro di conciliazione

CAMERA DI CONCILIAZIONE FORENSE NUORO
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NUORO



1. Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale cui è allegato il testo dell'accordo amichevole, in tanti originali quante sono le parti (centri di interesse) intervenute in mediazione, oltre all'originale che resterà depositato presso l'Organismo; ed eventualmente tanti altri originali quanti ne serviranno al Notaio per la registrazione e trascrizione dell'accordo.
2. Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore potrà formulare una proposta di conciliazione qualora disponga degli elementi necessari.
3. Se la parte avvisata non compare al primo incontro avanti al mediatore, il mediatore potrà formulare la proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo solo se la parte istante fa espressa richiesta al Mediatore.
4. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 28/2010 .
5. La proposta di conciliazione su richiesta delle parti, è comunicata alle stesse per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.
6. Se è raggiunto l'accordo amichevole di cui al comma 1 ovvero se tutte le parti aderiscono alla proposta del mediatore ove da lui formulata nei soli casi previsti dal presente regolamento, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.
7. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso, la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
8. L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta, può prevedere il pagamento di una



somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.

9. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale negativo con l'indicazione della proposta del mediatore ove da lui formulata nei soli casi previsti dal presente regolamento. Il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.
10. Il processo verbale è depositato presso la Segreteria dell'Organismo e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono.

15. Esito in Materia di responsabilità medica.

Fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 10, comma 3 e 4, nelle controversie in materia di responsabilità medica, il mediatore può formulare la proposta anche se la richiesta proviene da una sola delle parti, purché la stessa sia avanzata con la domanda di mediazione o con la successiva accettazione, prima dell'incontro di mediazione.

La Segreteria informa l'altra o le altre parti che l'istante ha richiesto al mediatore di formulare la proposta e che tale proposta sarà formulata anche in caso di loro mancata adesione.

Qualora tale richiesta sia effettuata, il mediatore che abbia elementi sufficienti, può formulare la proposta anche in caso di mancata adesione o partecipazione dell'altra parte.

16. Efficacia esecutiva e esecuzione dell'accordo.

Il verbale di accordo, che reca anche le sottoscrizioni degli avvocati che accompagnano le parti in mediazione e che reca le certificazioni della sua conformità all'ordine pubblico e alle norme imperative costituisce titolo esecutivo senza necessità di omologa ad opera del Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l'Organismo.

Nelle controversie transfrontaliere di cui all'art. 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 maggio, il verbale è omologato dal Presidente del Tribunale nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione.



Il verbale di cui al comma 1, costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

17. Scheda di valutazione del servizio

Al termine del procedimento di mediazione, a ogni parte del procedimento viene consegnata la scheda per la valutazione del servizio il cui modello è allegato al presente regolamento.

Copia della scheda, con la sottoscrizione della parte e l'indicazione delle sue generalità, deve essere trasmessa per via telematica al Responsabile dell'Organismo, tramite fax o posta elettronica certificata (PEC).

18. Riservatezza.

Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.

Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.

19. Inutilizzabilità e segreto professionale.

Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.

Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.

Il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità.

Al mediatore si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura



penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili.

20. Casi di negoziazioni previste dalla legge.

Il presente regolamento non preclude le negoziazioni volontarie e paritetiche relative alle controversie civili e commerciali, né le procedure di reclamo previste dalle carte dei servizi.

DELLE SPESE DI MEDIAZIONE

21. Indennità spettante all'Organismo di Mediazione.

A carico degli utenti per la fruizione del servizio di mediazione comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.

Per le **spese di avvio**, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40,00 che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento.

Per le **spese di mediazione** è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella A allegata al presente regolamento.

Le spese di avvio del procedimento hanno la funzione di coprire le spese di Segreteria dell'Organismo.

Le spese di mediazione, determinate in base al valore della lite così come riportato dalle Tariffe allegate al presente Regolamento, comprendono:

- a) i costi di amministrazione dell'organismo compresi i compensi del responsabile dell'organismo di mediazione
- b) l'onorario del mediatore.
 - Le spese di mediazione sono corrisposte – se possibile - prima dell'inizio della trattazione dell'affare in mediazione.
 - Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse



rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo.

- Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento. E ad eccezione di quelle di avvio che restano per intero all'Organismo, sono ripartite nella misura del 50% ciascuno tra l'Organismo e il Mediatore.

Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.

22. Valore dell'affare di conciliazione.

Il valore dell'affare di conciliazione è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.

Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, il valore dell'indennità è fissato in euro 666,00.

24. Criteri per la determinazione dell'indennità.

L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della tabella allegata al presente regolamento:

- a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
- b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quinto in caso di successo della mediazione;
- c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo;
- d) deve essere ridotto di un terzo nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo.
- e) deve essere ridotta di un terzo quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.

CAMERA DI CONCILIAZIONE FORENSE NUORO
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NUORO

